

Legislazione elvetica uniforme nello scambio di informazioni con l'estero

■ Grazie all'unificazione della procedura civile (CPC) e della procedura penale (CPP) davanti a tutte le autorità della Confederazione e dei Cantoni, la Svizzera può presentarsi davanti alle autorità straniere civili e penali, che chiedono assistenza nell'interesse di un procedimento pendente all'estero, con una legislazione e quindi una giurisprudenza uniformi. Finalmente anche le regole sull'osservanza del segreto bancario, professionale e d'affari nell'ambito del processo civile e penale sono uguali per tutte le autorità rogate svizzere, ciò che interessa molti clienti che sono contribuenti fiscali all'estero. Altrettanto vale anche per le regole sull'inutilizzabilità delle prove raccolte illegittimamente.

Lo scorso ottobre, l'Ufficio federale di giustizia invitò il Ministero pubblico di tutti i Cantoni a non fornire assistenza alle rogatorie penali che si fondassero su informazioni segrete sottratte illecitamente.

Raccomandazione problematica, dal momento che proprio secondo il nuovo CPP sono inutilizzabili solamente le prove che sono state acquisite illecitamente da parte delle autorità che conducono il procedimento penale, e non invece da parte di privati, come è il caso di quei dipendenti di banche, fiduciarie e studi legali che abbiano venduto o regalato dati personali segreti sottratti presso i loro datori di lavoro. Anche l'Ordinanza federale di applicazione delle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione prevede che le autorità svizzere non debbano dare seguito alle domande di assistenza in favore di procedure fiscali all'estero avviate sulla base di informazioni raccolte illecitamente. Norma però inefficace, dal momento che il diritto nazionale, anche se un giorno venisse codificato a livello di legge, invece che, come oggi, soltanto a livello di un'ordinanza federale, deve sempre cedere il passo rispetto agli accordi di diritto internazionale, ossia, nel caso concreto, rispetto al testo delle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, che non contiene il divieto previsto dalla suddetta Ordinanza federale. Proprio per la stessa regola, poiché gli accordi internazionali già ratificati dalla Svizzera sullo scambio di informazioni e di mezzi di prova nell'interesse di procedimenti penali e civili all'estero sono già particolarmente densi e dettagliati, nel nuovo CPC non sono previste norme in questo campo, già ritenuto sufficientemente regolamentato dalle quattro Convenzioni dell'Aja in questa materia; parimenti, il quadro normativo internazionale essendo ancora più regolamentato riguardo alla cooperazione in materia penale, anche il nuovo CPP ha potuto limitarsi a poche norme. Ovviamente, la clientela straniera della piazza bancaria e finanziaria svizzera acquisisce maggior certezza per il fatto che la legislazione applicabile per l'esecuzione delle rogatorie in materia civile rispettivamente in materia penale sarà essenzialmente quella prevista dal CPC rispettivamente dal CPP. Ma nei rapporti internazionali, specialmente economici, la prassi giudiziaria segue piuttosto gli avvenimenti, come dimostra la recente sentenza del Tribunale federale che ha condannato per riciclaggio alcuni funzionari della ormai scomparsa Discount Bank per avere omesso di segnalare alle proprie istanze superiori, competenti per la prevenzione antiriciclaggio, depositi di parecchie decine di milioni di dollari effettuati da parte di funzionari fiscali brasiliani, in una misura e con modalità che, secondo il Tribunale federale, dovevano destare più di un sospetto; le autorità brasiliane hanno condannato questi funzionari fiscali, grazie alle segnalazioni provenienti dalla Svizzera per corruzione e le autorità svizzere hanno condannato quei funzionari di banca che li hanno assistiti, stabilendo che per essere condannato per riciclaggio basta soltanto l'omissione delle norme di prevenzione antiriciclaggio. Gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare i casi sospetti e le autorità penali hanno facoltà di ritrasmettere le relative informazioni alle autorità penali estere. Le autorità penali svizzere, però, devono anche promuovere un procedimento penale non appena abbiano sospetto di origine criminosa riguardo a fondi provenienti dall'estero. Un esempio: il Ministero pubblico della Confederazione ha bloccato circa 11 milioni di euro che rappresentavano il cosiddetto «prezzo in nero» pagato al venditore di un complesso immobiliare francese presso una banca in Svizzera.

È comunque facile prevedere che la FINMA, data la gravità del caso, interverrà per verificare se l'organizzazione, i regolamenti e i meccanismi antiriciclaggio fossero stati previsti in modo adeguato e se in modo adeguato avessero funzionato anche nel caso concreto. Ciò dimostra che i meccanismi e lo scambio di informazioni fra autorità giudiziarie civili e penali possono innescare iniziative legali autonome anche da parte delle autorità svizzere. Friendly fire.

* avvocato, Lugano